



Associazione Italiana Allenatori Calcio

Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)
E-Mail : info@aiaconovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



VADEMECUM NORME FEDERALI 2020/2021

a cura del delegato alla Carte Federali AIAC Novara & VCO Franco Rossi
grafica a cura di Fulvio Colombo – revisione Dicembre 2020



Cari colleghi, il Gruppo Provinciale AIAC, da sempre attivo affinché ci sia il pieno rispetto delle normative vigenti, è ad aggiornare il vademecum (è la terza volta in pochi anni) poiché, dopo lo specifico C.U. 84 2015/2016, della LND, si sono susseguite ulteriori modifiche.

Noi sintetizziamo e tocchiamo anche altri aspetti. Riportiamo una panoramica sulle principali norme (in verde) legate alla nostra attività, aggiungendovi qualche nostra interpretazione e/o suggerimento (in marrone).

Le norme che ci riguardano sono contenute principalmente nel Regolamento del Settore Tecnico ed in parte nelle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali), entrambi disponibili sul sito www.figc.it.

TESSERE



Abilitazione Settore Tecnico: viene rilasciata al superamento dell'esame di abilitazione. Rimane inalterata nel corso degli anni salvo ottenere un'abilitazione di più alto livello. Obbliga al pagamento di una quota annuale, € 28,00 per i dilettanti, da corrispondersi all'inizio della stagione sportiva tramite un bollettino da scaricare dal sito www.vcorsi.it (tesseramento > quote associative) dove si accede con username (propria matricola) e Password (ricevuta tempo fa via lettera). Chi non si è mai registrato può accedere digitando la propria data di nascita (8 cifre - GG/MM/AAAA)



Tessera annuale FIGC: viene rilasciata a seguito della sottoscrizione del tesseramento presso la Società per la quale si opera. Ha la durata della stagione sportiva. Permette di accedere al rettangolo di gioco in occasione delle partite e arriva generalmente due - tre settimane dopo l'invio della richiesta di tesseramento, effettuabile esclusivamente on-line. In attesa delle tessera si può accedere al rettangolo di gioco presentando la ricevuta dell'invio on-line rilasciata dalla Lega, la tessera di abilitazione e un documento personale.



A.I.A.C.: la quota associativa all'AIAC è facoltativa ed è attualmente di € 32,00 per i tecnici sino all'abilitazione di Allenatore di Base. Consente all'Associazione di tutelare i diritti degli allenatori e di svolgere attività di consulenza e di aggiornamento sul territorio. E' valida per l'anno solare e quindi si paga, generalmente, nei primi mesi dell'anno. Dei 32 euro, € 2 vanno in beneficenza tramite una ONLUS ed € 12 sono stornati ai Gruppi Provinciali per svolgere la loro attività.

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO IN VERDE TROVATE LE NORME FEDERALI IN MARRONE TROVATE IL NOSTRO COMMENTO E/O INTERPRETAZIONE

Art. 16 – Classificazione dei tecnici

Ci sono dodici abilitazioni di tecnico, le cui principali sono riportate nella tabella in fondo al vademecum, con esplicita correlazione dei campionati ai quali abilitano.

Quattro le abilitazioni che stanno andando ad esaurimento i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C; - l'Allenatore Dilettante

Art. 33 – Il tesseramento dei tecnici (pari all'articolo 38 delle NOIF)

I tecnici iscritti al Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività.

E' il tecnico il responsabile del proprio tesseramento, sottoscrivendo il modulo unitamente al legale



Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)
E-Mail : info@aiacnovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



rappresentante della Società; questa poi trasmette la richiesta al Settore Tecnico, on-line, ma ciò non esenta da responsabilità l'allenatore, che deve accertarsi dell'avvenuto tesseramento.

Articolo 35 – Sospensione volontaria

I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del settore. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono chiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società

Una recente novità è rappresentata dal secondo paragrafo del comma 2, che recita "Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società"

Situazioni che si possono verificare:

→ Tecnico che svolge ancora solo attività di calciatore: non deve chiedere la sospensione e nel corso della stagione potrà trasferirsi anche ad altra società, ovviamente sempre come calciatore, senza mai tesserarsi (e neppure operare) come tecnico.

→ Tecnico che svolge attività di giocatore e di allenatore, nella stessa squadra o in altra squadra della stessa Società: non deve chiedere deroga al Comitato Esecutivo della Settore Tecnico per poter esercitare l'attività di giocatore. Nel corso della stagione potrà operare esclusivamente per quella Società.

→ Tecnico che svolge attività di allenatore e dirigente nella stessa Società: non bisogna fare domanda di sospensione e in qualità di dirigente gli è consentito l'accesso in campo durante le gare, sempreché ci sia l'allenatore responsabile della squadra.

La qualifica di allenatore e la qualifica di dirigente (quindi anche di responsabile tecnico) sono ora compatibili contemporaneamente.

→ Tecnico che svolge attività di calciatore e dirigente nella stessa Società ma non di Tecnico: bisogna fare domanda di sospensione e in qualità di dirigente gli è consentito l'accesso in campo durante le gare, sempreché ci sia l'allenatore responsabile della squadra.

Si fa presente a coloro che svolgono attività di responsabile del settore giovanile, con contestuale o meno attività di tecnico, che tale qualifica non legittima anche attività di consulenza di tipo contrattuale/economico e devono limitare la propria attività a consulenza esclusivamente tecnica con esclusione di qualsiasi ulteriore attività. In questo caso l'attività è inquadrata dall'art. 41 del Regolamento Settore Tecnico: ai tecnici è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori, essendo solo legittimati a fornire alla società di appartenenza consulenza di natura esclusivamente tecnica. Vietate dunque anche trattative volte alla stipulazione di accordi economici, ivi compresi i premi di tesseramento.

Articolo 36 – Attività di tecnici quali calciatori

Il possesso della tessera di Allenatore Uefa B, Terza Categoria, Allenatore Dilettante, Uefa C o Istruttore Giovani Calciatori non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.

Quindi gli unici cui è vietato svolgere l'attività di calciatori sono i tecnici professionisti.

In panchina anche come allenatore in seconda

Come un cambiamento normativo del giugno 2019, è possibile che mettere in panchina due allenatori

Articolo 66, comma 2 delle N.O.I.F.. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito



Associazione Italiana Allenatori Calcio

Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)
E-Mail : info@aiacnovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

... c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

Articolo 39 - Obblighi e deroghe

Campionato di Serie D, Eccellenza, Promozione, Juniores Nazionale:

la squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1^a categoria-UEFA PRO, di 2^a categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3^a categoria

Campionati Dilettanti di I^a e II^a categoria e Juniores Regionale (non c'è più l'obbligo in III^a categoria):

la squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1^a categoria-UEFA PRO, di 2^a categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di 3^a categoria o Allenatore Dilettante
Per il Settore Giovanile, l'obbligo dell'allenatore abilitato vige per i campionati Giovanissimi ed Allievi dove necessita ad un Allenatore di 1^a categoria-UEFA PRO, di 2^a categoria-UEFA A, di Base-UEFA B, di Uefa C o Istruttore Giovani Calciatori.

Gli Allenatori "Dilettanti", abilitati alla I, II, III categoria e juniores regionali non sono quindi abilitati ad allenare nei campionati regionali Giovanissimi e Allievi.

È fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore 'squadre minori'.

In caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra entro e non oltre 30 giorni.

Articolo 40 - Preclusioni e sanzioni

1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 (un'altra possibilità, invero remota, si verifica quando la squadra allenata si ritira dal campionato).

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea e occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Ai Tecnici è, altresì, vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Consiglio Direttivo. (omissis...).

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che sono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. Questo vuol dire che all'inizio ci deve essere un tesseramento: se si viene esonerati prima dell'inizio del campionato (la Coppa Italia è esclusa) si può tesserarsi per altra Società. Non è posta una data uguale per tutti: se uno è tesserato per la formazione Giovanissimi e il campionato inizia, ad esempio, il 10 ottobre, il tecnico se esonerato entro il 9 ottobre (con documento avente data certa) potrà ritesserarsi presso altra Società. Deve però trattarsi di esonero, non dimissioni!

Se il tecnico non si tesserava per la Società con la quale opera e poi va ad allenare altrove, è invece sempre sanzionabile.



Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)
E-Mail : info@aiaconovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



CONTRATTI - PREMI DI TESSERAMENTO – RIMBORSI SPESE



Unitamente al premio di tesseramento, si può chiedere il rimborso spese, nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro di distanza tra la residenza e il campo della società, moltiplicato per il numero di allenamenti e partite del periodo.

Questo rimborso spese lo può chiedere solo l'allenatore Dilettante poiché, invece, nel contratto dell'Allenatore Professionista questo rimborso non è previsto, essendo già considerato compreso nell'emolumento pattuito.

Questi i massimali dei premi di tesseramento per la corrente stagione sportiva:

➤ Campionato Nazionale Serie D	€ 18.000,00
➤ Campionato di Eccellenza	€ 10.000,00
➤ Campionato di Promozione	€ 8.000,00
➤ Campionato di 1ª Categoria	€ 5.000,00
➤ Campionato di 2ª Categoria	€ 2.500,00
➤ Campionato di 3ª Categoria (non previsto) (consigliato non superare € 2.500,00)	
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€ 28.150,00
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A/2"	€ 12.000,00
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€ 7.500,00
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A"	€ 3.000,00
➤ Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A/2"	€ 2.000,00
➤ Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€ 2.000,00
➤ Campionato Nazionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000,00
➤ Campionato Juniores Nazionale "Under 19"	€ 4.000,00
➤ Campionato Juniores Regionale "Under 19"	€ 3.000,00
➤ Allenatore "squadre minori"	€ 2.500,00
➤ Allenatori Professionisti tesserati da Società dilettantistiche	€ 30.658,00

I premi di tesseramento indicati sono massimali, ovvero si può concordare qualsiasi cifra con la società fino al massimale della categoria. L'importo pattuito può essere corrisposto sino ad un massimo di 10 rate, che non devono necessariamente essere di uguale importo o a scadenza periodica. Il rimborso spese viene solitamente corrisposto col premio di tesseramento, ma non vi è alcun obbligo in tal senso.

Gli accordi economici sono relativi ad una sola stagione sportiva, con l'eccezione degli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D, che possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive (art. 94/ter NOIF, comma 12/bis); nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la L.N.D. e A.I.A.C., le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo.

Accordo economico e tesseramento – Modalità operative

Gli accordi economici formalizzati fra le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (**tutte, dalla serie D alla Terza categoria compresa**) e gli allenatori devono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra.



Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)
E-Mail : info@aiaconovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia di richiesta di tesseramento che la società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le società e l'allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti.

Nell'area "tesseramenti", oltre al modulo di tesseramento, la società potrà anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della Figc esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione.

Per tutti gli allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

L'accordo economico va formalizzato su carta intestata della Società, redatta in tre copie originali e firmate e timbrate su tutte le copie. Alla Società resta una copia, al tecnico vanno le altre due.

Prestare massima attenzione alla redazione della scrittura: si sono visti contratti col bianchetto, con sovrascritte, con riportato rimborso spese anziché premio di tesseramento e, soprattutto, essere sicuri che chi firma per la Società ne abbia effettivamente la legale rappresentanza.

Il premio di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate (che non necessariamente devono essere di uguale importo).

Se un tecnico allena due squadre (ovviamente nella stessa Società) deve sottoscrivere due contratti ed il premio di tesseramento è duplice. Se allena la seconda squadra nello stesso giorno è corretto chiedere un solo rimborso chilometrico.

Casi pratici

Allenatore di Prima squadra militante nei campionati da CND a Terza categoria.

Sottoscrizione dell'accordo economico, meglio in tre copie originali: una resta alla Società (che la trasmette scansionata unitamente al tesseramento), due vanno al tecnico.

La Società consegna al tecnico copia della richiesta di tesseramento ricevuta dell'invio on-line.

Allenatore di squadra militante nei campionati Juniores e Settore giovanile.

Sottoscrizione dell'accordo economico in tre copie originali: una resta alla Società, due vanno al tecnico. Contestuale sottoscrizione della richiesta di tesseramento.

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione, la Società provvede all'invio della richiesta di tesseramento al Settore Tecnico a Firenze - Coverciano e consegna copia dell'invio della richiesta di tesseramento al tecnico. Non va inviato ad alcuno l'accordo economico

Fondo di solidarietà

Esiste un Fondo di Solidarietà, al quale contribuiscono L.N.D. ed AIAC.

Qualora un tecnico associato AIAC vanti delle spettanze nei confronti di una Società che non si iscriva o rinunci al campionato, se il tecnico in credito risulta associato all'AIAC nell'ultima e penultima annualità e ha rispettato le modalità operative, potrà ottenere un contributo in proporzione al credito (varia di anno in anno in base alle disponibilità).

Vertenze

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Eventuali importi non corrisposti dalla Società deve essere sollecitati dal Tecnico tramite raccoman-



Associazione Italiana Allenatori Calcio

Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)

E-Mail : info@aiaconovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



data a/r o p.e.c. quanto prima e, in caso di mancato riscontro, va instaurata causa presso il Collegio Arbitrale. E' fondamentale aver fatto sottoscrivere l'accordo economico. Gli importi non corrisposti vanno in prescrizione al termine della stagione sportiva successiva.

Teoricamente per il mancato riconoscimento degli emolumenti si può procedere anche tramite la Giustizia Ordinaria, ma necessita il benestare della FIGC, stante la clausola compromissoria che ciascun associato sottoscrive al momento del tesseramento, e questa difficilmente viene concessa. Indipendentemente dall'esito della causa civile, il tecnico sarà poi oggetto, senza non autorizzato, di deferimento alla Procura Federale, con conseguente inibizione e, talvolta, anche sanzione pecuniaria.

Possibilità novità con la Riforma dello Sport

Con l'emanazione del D.Lgs. 117/2017 si è dato il là per una revisione totale di alcune norme, fra l'altro quelle di carattere economico attinenti i volontari nel mondo sportivo, e fra essi non sono compresi solo i dirigenti, bensì anche allenatori e giocatori.

Al momento non c'è ancora una certezza su nuovi limiti di erogazione compensi, ma è giusto segnalarlo poiché potrebbe incidere già dalla stagione 2021/2022.


Allenatori dilettanti in ambito professionistico

Fondamentale l'articolo 46 delle N.O.I.F.: *le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscrivere all'EN-PALS ed all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori "professionisti" e gli allenatori, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.*

Quindi gli allenatori dilettanti che operano per Società professionistiche sottoscrivono un contratto contenenti condizioni leggermente diverse da quelli del Settore Dilettantistico, avendo contenuti anche di carattere previdenziale.

Assoggettamento fiscale

Gli emolumenti verso soggetti che operano nell'ambito dello sport dilettantistico sono esenti da qualsiasi imposta sino al limite di euro 10.000,00 nell'anno solare. Per gli importi superiori e fino a euro 30.658,28 è applicata la ritenuta secca del 23% (prima aliquota Irpef) oltre che le addizionali regionali e comunali. Attenzione soprattutto a chi cambia Società, poiché quanto percepito nel 1° semestre fa cumulo con quanto incassato nel 2° semestre: sono due stagioni sportive diverse ma l'anno solare (e quindi quello fiscale) è lo stesso.



I rimborsi chilometri non sono tassati se relativi a trasferimenti fuori dal territorio comunale e comunque nel limite delle tariffe ACI. Il rimborso chilometrico fa cumulo col premio di tesseramento.



Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)
E-Mail : info@aiacnovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



Per ulteriori dettagli vedasi la Risoluzione dell'Agenda delle Entrate dell'11 aprile 2014, numero 38/E.

Nell'ambito dell'accordo LND - AIAC la spesa sostenuta per le trasferte è rimborsabile nella misura di 1/5 del costo del carburante: quindi è corretto segnalare preventivamente l'automezzo utilizzato stante il grande sviluppo di mezzi con minori costi, quali metano, gpl e ibride/elettriche.

Sono esclusi rimborsi forfettari o indennità di trasferta (che in altri ambiti consentono di incassare sino a €. 46,48 per giorno)

Il comma 910 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017 impone alla ASD e SSD il divieto di pagamento e compensi in contanti, quindi tutti i riconoscimenti devono essere fatti dalle Società attraverso bonifico, assegno o altra procedura tracciabile

Quando posso sottoscrivere accordi con una società sportiva per la successiva stagione?

In questo caso bisogna far riferimento al:

Art. 38 Norme Organizzative Interne

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

Si può dunque sottoscrivere accordi in qualsiasi momento se nella corrente stagione non si è tesserati. In caso diverso, è vietato sottoscrivere accordi prima che finisca il campionato della squadra per la quale si è attualmente tesserati. Nel Campionato è compresa l'eventuale fase play-off.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

I corsi di aggiornamenti sono già operativi dal 2015

Per gli Allenatori di Base sono necessarie 15 ore ogni tre anni, che si possono svolgere sul campo (formazione territoriale) oppure on-line, con moduli da 5 ore. La scelta va fatta attraverso il link www.settoretecnico.figc.vcorsi.it e vale per tutto per il solo corso che si intende effettuare: una volta sostenuto, deve ritornare sul sito per scegliere l'opzione del successivo corso.

Se voglio fare l'aggiornamento una volta sul campo e la successiva on-line è quindi fattibile, anche nel corso dello stesso anno.

Tutti i tecnici hanno ricevuto le credenziali per accedere al sito www.vcorsi.it: in difetto contattate la segreteria del Settore Tecnico a Coverciano. Chi non si è mai registrato può accedere col proprio numero di matricola e con la propria data di nascita (8 cifre - GG/MM/AAAA).

Per chiedere aiuto circa l'accesso alla posizione personale sul sito www.vcorsi.it puoi inviare una e-mail all'indirizzo helpdesk@vcorsi.it, oppure telefonare al 393.8734938, dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

L'allenatore abilitato che non ha raggiunto i crediti formativi si vedrà respingere il tesseramento dal Settore Tecnico e quindi dovrà provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti.

Le 15 ore non si possono fare in anticipo: si può farle tutte nell'ultimo anno, ma non prima.

I corsi hanno una numerazione progressiva: i corsi del primo modulo erano 11, 12 e 13, quelli dell'attuale secondo modulo sono 21, 22 e 23.

Stante alcune difficoltà organizzative e l'emergenza Covid-19, le licenze scadute al 31 dicembre 2019 e quelle già prorogate al 30 giugno 2020 erano state ulteriormente procrastinate al 31 dicembre 2020.

Sono stati istituiti i corsi territoriali online tramite la piattaforma MyAiac.it






Associazione Italiana Allenatori Calcio

Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)
E-Mail : info@aiaconovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



ABILITAZIONI E CATEGORIE ALLENABILI

LIVELLI DI ABILITAZIONE	UEFA PRO	UEFA A	UEFA B	UEFA C	ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE UEFA D	ALLENATORE DILETTANTE
SERIE A	●					
SERIE B	●					
SERIE C	●	●				
SERIE D	●	●	●			
ECCELLENZA	●	●	●		●	
PROMOZIONE	●	●	●		●	
CAMPIONATO PRIMAVERA	●	●				
CAMPIONATO BERRETTI	●	●				
1a CATEGORIA	●	●	●		●	●
2a CATEGORIA	●	●	●		●	●
3a CATEGORIA	●	●	●		●	●
JUNIORES NAZIONALE	●	●	●	●	●	
JUNIORES REGIONALE	●	●	●	●	●	●
JUNIORES PROVINCIALE	●	●	●	●	●	●
UNDER 17 NAZIONALI	●	●	●	●		
UNDER 17 REGIONALI	●	●	●	●		
UNDER 17 PROVINCIALI	●	●	●	●		
UNDER 16 NAZIONALI	●	●	●	●		
UNDER 16 REGIONALI	●	●	●	●		
UNDER 16 PROVINCIALI	●	●	●	●		
UNDER 15 NAZIONALI	●	●	●	●		
UNDER 15 REGIONALI	●	●	●	●		
UNDER 15 PROVINCIALI	●	●	●	●		
UNDER 14 NAZIONALI	●	●	●	●		
UNDER 14 REGIONALI	●	●	●	●		
UNDER 14 PROVINCIALI	●	●	●	●		
ATTIVITÀ DI BASE	●	●	●	●		

